



CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

PROVINCIA DI ROMA

C.C. n. 32 del 08/09/2014

Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: I.U.C. anno 2014: aliquote Tributo Servizi Indivisibili TASI e aliquote IMU.

L'anno duemilaquattordici addì otto, del mese di settembre, alle ore 11,32 in Anguillara Sabazia, ed in, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di seduta pubblica di prima convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Consiglieri	Presenti
PIZZORNO FRANCESCO	SI
BIANCHINI SILVIO	SI
FLENGHI MATTEO	SI
MOCHI PIERLUIGI	SI
STRONATI ENRICO	SI
DI GIOIA NICOLA ANTONIO	SI
RICCI SECONDO	SI
ROGHI VANESSA	SI
BOTTI MARIA ROSARIA	NO
FINOCCHIARO ROBERTO	NO
PELLICIONI RAFFAELLA	SI
CUTILLO MARCO	NO
PAOLESSI STEFANO	NO
MANCIURIA ISAIA SERGIO	NO
FANTAUZZI MARIO	NO
PIZZIGALLO ANTONIO	NO
CALABRESE CHRISTIAN	NO

Totale presenti 9

Totali assenti 8

Presiede il signor Ricci Secondo nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Vice-segretario Rovelli Matteo .

Nominati scrutatori i signori

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.



CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

PROVINCIA DI ROMA

Area:

Servizio: Programmazione, Bilancio e Ragioneria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 08/09/2014

Proposta Delibera di Consiglio n. 46 del 01/09/2014

Oggetto: I.U.C. anno 2014: aliquote Tributo Servizi Indivisibili TASI e aliquote IMU.

L'Assessore Proponente

Il Responsabile del Procedimento
F.TO Dott. Matteo Rovelli

Il Responsabile dell'Area
F.TO Dott. Matteo Rovelli

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Lì, 01/09/2014

Il Responsabile dell'Area
F.TO Dott. Matteo Rovelli

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Lì, 01/09/2014

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.TO Dott. Matteo Rovelli

IMPEGNO DI SPESA N° DEL Importo p.

All'intervento(Cap.lo) Bilancio Es. Disponibilità p.

All'intervento(Cap.lo) Bilancio Es. Disponibilità p.

Esaminati gli atti, si attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi del T.U. 267/2000

Lì,

Il Responsabile Area Economica Finanziaria

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (*Legge di Stabilità 2014*), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetto articolo di Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- ai sensi del comma 678 per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 36bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Considerato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Dato atto che per l'anno 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22.05.2014 sono state determinate le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta IMU che riprendono quelle previgenti tenendo conto delle modifiche normative intervenute:

- aliquota 10,6‰ per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;
- aliquota 5‰ per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- detrazione euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Ritenuto di dover modificare per il 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU, stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22.05.2014, al fine di armonizzarle con le aliquote e detrazioni della TASI, come segue:

- aliquota 10,6‰ per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;
- aliquota 6‰ per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- detrazione euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22.05.2014, nelle more dell'approvazione del bilancio e di ulteriori verifiche e approfondimenti in merito alla modulazione dell'aliquota e/o detrazioni, si è ritenuto opportuno applicare per l'anno 2014 le seguenti aliquote TASI:

(a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 1‰ per:

1. abitazione principale e pertinenze della stessa, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
4. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
7. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

(b) aliquota TASI ridotta nella misura di 0‰ per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni, in quanto assoggettati ad aliquota IMU del 10,6‰ .

Preso atto della necessità di modificare le aliquote TASI per l'anno 2014 al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, in considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e che il Comune non è in grado di reperire il gettito mancante di € 1.984.935, in assenza di trasferimenti compensativi dello Stato, da altre risorse diverse dalla Tasi;

Ritenuto di dover modificare per il 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta TASI stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22.05.2014 come segue:

(a) aliquota TASI nella misura di 3,3 (2,5 + maggiorazione 0,8) per mille:

1. abitazioni principali e relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
4. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

(b) aliquota TASI nella misura di 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

(c) aliquota TASI nella misura di 0 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 6‰ ;

(d) aliquota TASI nella misura di 0 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 10,6‰ .

Ritenuto per la TASI di:

- (a) introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014, e dell'art. 7 titolo IV del Regolamento Comunale IUC, detrazioni in relazione alla composizione del nucleo familiare da applicare per:

1. abitazioni principali e relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 2. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 3. unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- (b) determinare le detrazioni in relazione alla composizione del nucleo familiare come segue:
1. ai nuclei familiari con un numero di figli uguale a due si applica una detrazione di € 30,00;
 2. ai nuclei familiari con un numero di figli uguale a tre si applica una detrazione di € 85,00;
 3. ai nuclei familiari con un numero di figli uguale a quattro si applica una detrazione di € 130,00;
 4. ai nuclei familiari con un numero di figli uguale a cinque si applica una detrazione di € 150,00;
 5. ai nuclei familiari con un numero di figli uguale a sei o maggiore di sei si applica una detrazione di € 200,00;
- Per le detrazioni sopra esposte si considerano solamente i figli che non siano di età superiore a 26 anni e che dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare
- (c) introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014, e dell'art. 7 titolo IV del Regolamento Comunale IUC, detrazioni in relazione alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica da applicare per:
1. abitazioni principali e relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 2. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- (d) determinare le detrazioni in relazione alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica come segue:
1. ai nuclei familiari composti da una sola persona con più di 65 anni titolare di assegno sociale o pensione minima si applica una detrazione di € 60,00, a condizione che lo stesso non sia proprietario di altri immobili oltre l'abitazione principale;

Dato atto per l'applicazione della detrazione TASI che:

- la detrazione per i figli è unica e non spetta, quindi, per ciascun figlio;
- la detrazione per i figli si applica a condizione che i figli non siano di età superiore a 26 anni e che dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare;
- la detrazione per i figli non spetta ai nuclei familiari con un figlio;
- la detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, può essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze;

Considerato che la finalità perseguita dall'Amministrazione con l'introduzione delle detrazioni sopra indicate è quella di sostenere, nonostante le limitate possibilità concesse dal Bilancio comunale conseguenti agli ingenti riduzioni dei trasferimenti erariali da parte dello Stato, le persone non abbienti, con particolare riferimento alle famiglie numerose (*detrazioni per figli, a*

compensazione degli aumenti conseguenti al coefficiente familiare introdotto con la Tares 2013 e quindi confermato con la Tari 2014) e agli anziani (detrazioni per ultra 65enni);

Preso atto che:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.

Rilevato che con l'applicazione delle suddette aliquote e detrazioni di tributo TASI il gettito è stimato in **€ 1.905.000,00** e sarà destinato alla copertura, parziale (60%), dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

IMPORTO	FUNZIONI	
140.400,00	anagrafe, stato civile, elettorale	1.01.07
550.500,00	polizia locale	1.03.01
174.878,02	cultura e beni culturali	1.05.01 e 02
404.635,50	viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	1.08.01
373.667,86	illuminazione pubblica e servizi connessi	1.08.02
309.102,24	parchi e verde pubblico	1.09.06
1.101.536,00	assistenza, beneficenza e servizi alla persona	1.10.04
106.986,13	servizio necroscopico e cimiteriale	1.10.05
3.161.705,75	TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI	

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il Decreto Min. Interno del 29 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014;
- la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 e s.m.i;
- la Circolare n. 2/DF del 29 Luglio 2014 del M.E.F.;
- il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario;

PROPONE

1. di determinare per l'esercizio 2014 le aliquote e detrazioni IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale esposte in premessa, riassunte nelle tabelle riepilogative sottostanti:

IMU – ALIQUOTE E DETRAZIONI 2014		
Tipologia e destinazione dell'immobile	Aliquota (per mille)	* Detrazione di € 200,00
fabbricati, aree edificabili e terreni	10,6	NO
unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6	SI
<p><i>* detrazione di euro 200,00 per il soggetto passivo persona fisica che unitamente al proprio nucleo familiare risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale</i></p>		

TASI - ALIQUOTE E DETRAZIONI 2014

Tipologia e destinazione dell'immobile	Aliquota (per mille)	* Detrazione per nuclei familiari con figli	** Detrazione di € 60,00 per ultra 65enni titolari di assegno sociale o pensione minima
abitazioni principali e relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	3,3	SI	SI
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	3,3	NO	NO
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni	3,3	NO	NO
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	3,3	SI	SI
unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	3,3	SI	NO
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	3,3	NO	NO
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	1	NO	NO
unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0	NO	NO
altri fabbricati, aree edificabili e terreni	0	NO	NO
<p><i>* le detrazioni in relazione alla composizione del nucleo familiare si applicano come segue:</i></p> <p>1. ai nuclei familiari con un numero di figli uguale a due si applica una detrazione di € 30,00;</p> <p>2. ai nuclei familiari con un numero di figli uguale a tre si applica una detrazione di € 85,00;</p> <p>3. ai nuclei familiari con un numero di figli uguale a quattro si applica una detrazione di € 130,00;</p> <p>4. ai nuclei familiari con un numero di figli uguale a cinque si applica una detrazione di € 150,00;</p> <p>5. ai nuclei familiari con un numero di figli uguale a sei o maggiore di sei si applica una detrazione di € 200,00;</p> <p><i>Per la detrazione si considerano solamente i figli che non siano di età superiore a 26 anni e che dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare.</i></p> <p><i>La detrazione è unica e non spetta per ciascun figlio.</i></p>			
<p><i>** le detrazioni per ultra 65enni si applicano come segue:</i></p> <p>▪ ai nuclei familiari composti da una sola persona con più di 65 anni titolare di assegno sociale o pensione minima si applica una detrazione di € 60,00, a condizione che lo stesso non sia proprietario di altri immobili oltre l'abitazione principale.</p>			

2. di dare atto che per l'applicazione della detrazione TASI:

- a. la detrazione per i figli è unica e non spetta, quindi, per ciascun figlio;
- b. la detrazione per i figli si applica a condizione che i figli non siano di età superiore a 26 anni e che dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare;
- c. la detrazione per i figli non spetta ai nuclei familiari con un figlio;
- d. la detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, può essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze;

3. di rilevare che per la TASI la quota a carico dell'occupante, prevista dall'articolo 1, comma 681 della Legge 147/2013, è fissata dall'art. 2 titolo IV del Regolamento Comunale IUC nel 10%, evidenziando che l'azzeramento dell'aliquota sui fabbricati diversi dall'abitazione principale determina un'assoluta marginalità di questa applicazione;
4. di dare atto per la IUC che:
 - a. le aliquote e le detrazioni decorrono dal 01.01.2014;
 - b. per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC;
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Unica Comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli resi ai del art. 49 del T.U. 267/2000;

Alle ore 11,36 entrano i consiglieri Paolessi e Manciuoria, presenti n. 11;

Il consigliere Manciuoria deposita agli atti l'interrogazione prot. 18659 del 7/8/2014 e l'interrogazione prot. 19045 del 12/08/2014 chiedendo di ricevere quanto prima risposta;

Illustra l'argomento il consigliere Di Gioia;

Alla discussione prendono parte vari consiglieri così come riportato integralmente nel verbale della seduta;

Al termine della discussione si passa alla votazione dell'emendamento prot. n.20193 del 05/09/2014 allegato al presente atto presentato dai consiglieri Manciuoria e Fantauzzi, sul quale è stato espresso parere non favorevole dal responsabile dell'area economico finanziaria; L'emendamento viene respinto con la seguente votazione: voti favorevoli n. 2 contrari n. 9 (Pizzorno, Bianchini, Flenghi, Mochi, Stronati, Di Gioia, Ricci, Roghi, Pelliccioni) espressi nelle forme di legge;

Al termine della votazione si passa alle dichiarazioni di voto:

Manciuoria- dichiarazione di voto contrario che di seguito si trascrive:

Il volto politico dell'amministrazione Pizzorno emerge con l'approvazione di questa delibera: si erge a paladino nell'aver sanato i conti omettendo di averlo concepito, se vero incrementando tasse e tributi a carico dei cittadini. Crea disparità fra figli e fa ricadere il carico fiscale sulle famiglie con un figlio non mantenendo l'impegno di lasciare la Tasi all'oper mille

Paolessi- dichiarazione di voto contrario di protesta contro l'aumento indiscriminato dei tributi locali;

Di Gioia-dichiarazione di voto favorevole da parte della maggioranza;

Al termine della discussione così come riportato integralmente nel verbale della seduta si passa alla votazione:

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Manciuria e Paolessi) su n. 11 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare per l'esercizio 2014 le aliquote e detrazioni IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale esposte in premessa, riassunte nelle tabelle riepilogative sottostanti:

IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI 2014		
Tipologia e destinazione dell'immobile	Aliquota (per mille)	* Detrazione di € 200,00
fabbricati, aree edificabili e terreni	10,6	NO
unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6	SI

** detrazione di euro 200,00 per il soggetto passivo persona fisica che unitamente al proprio nucleo familiare risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale*

TASI - ALIQUOTE E DETRAZIONI 2014

Tipologia e destinazione dell'immobile	Aliquota (per mille)	* Detrazione per nuclei familiari con figli	** Detrazione di € 60,00 per ultra 65enni titolari di assegno sociale o pensione minima
abitazioni principali e relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	3,3	SI	SI
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	3,3	NO	NO
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni	3,3	NO	NO
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	3,3	SI	SI
unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	3,3	SI	NO
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	3,3	NO	NO
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	1	NO	NO
unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0	NO	NO
altri fabbricati, aree edificabili e terreni	0	NO	NO
<p><i>* le detrazioni in relazione alla composizione del nucleo familiare si applicano come segue:</i></p> <p>1. ai nuclei familiari con un numero di figli uguale a due si applica una detrazione di € 30,00;</p> <p>2. ai nuclei familiari con un numero di figli uguale a tre si applica una detrazione di € 85,00;</p> <p>3. ai nuclei familiari con un numero di figli uguale a quattro si applica una detrazione di € 130,00;</p> <p>4. ai nuclei familiari con un numero di figli uguale a cinque si applica una detrazione di € 150,00;</p> <p>5. ai nuclei familiari con un numero di figli uguale a sei o maggiore di sei si applica una detrazione di € 200,00;</p> <p><i>Per la detrazione si considerano solamente i figli che non siano di età superiore a 26 anni e che dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare.</i></p> <p><i>La detrazione è unica e non spetta per ciascun figlio.</i></p>			
<p><i>** le detrazioni per ultra 65enni si applicano come segue:</i></p> <p>▪ ai nuclei familiari composti da una sola persona con più di 65 anni titolare di assegno sociale o pensione minima si applica una detrazione di € 60,00, a condizione che lo stesso non sia proprietario di altri immobili oltre l'abitazione principale.</p>			

2. di dare atto che per l'applicazione della detrazione TASI:
- la detrazione per i figli è unica e non spetta, quindi, per ciascun figlio;
 - la detrazione per i figli si applica a condizione che i figli non siano di età superiore a 26 anni e che dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare;
 - la detrazione per i figli non spetta ai nuclei familiari con un figlio;
 - la detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, può essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze;

3. di rilevare che per la TASI la quota a carico dell'occupante, prevista dall'articolo 1, comma 681 della Legge 147/2013, è fissata dall'art. 2 titolo IV del Regolamento Comunale IUC nel 10%, evidenziando che l'azzeramento dell'aliquota sui fabbricati diversi dall'abitazione principale determina un'assoluta marginalità di questa applicazione;
4. di dare atto per la IUC che:
 - a. le aliquote e le detrazioni decorrono dal 01.01.2014;
 - b. per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC;
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Unica Comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.

Inoltre con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Manciuria e Paolessi) su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente
f.to Ricci Secondo**

**Il Vice-segretario
f.to Rovelli Matteo**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale, _____

**Il
Dott. Matteo Rovelli**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- E' affissa all'albo pretorio in data 09/09/2014 per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n. 267/2000 (N. REG. PUB. 1481);

Dalla Residenza Comunale, 09/09/2014

**Il Messo Comunale
f.to Salvatore Alfonsetti**

**Il
f.to Dott. Matteo Rovelli**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art.134, comma. 3, T.U. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, _____

**Il
f.to Dott. Matteo Rovelli**